

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(TOLLOY)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, concernente la proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 ottobre 1964, n. 986 sopprime il monopolio statale per l'importazione delle banane e nel contempo istituì un'imposta erariale di consumo di lire 70 per ogni chilogrammo su tale prodotto di qualsiasi origine e provenienza.

Con successivo decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, la misura di detta imposta fu elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.

Peraltro, al fine di eliminare il pregiudizio derivante alla Somalia in conseguenza

dell'abolizione del monopolio statale dell'importazione delle banane, e considerato che alla stessa era stata accordata una particolare agevolazione in base ad un preesistente Accordo, ed in accoglimento, altresì, di analoga richiesta del Governo somalo, con lo stesso decreto-legge fu concessa, per il biennio 1966-67, la riduzione della cennata imposta a lire 60 per chilogrammo e per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascun anno.

Recentemente il Governo somalo, preoccupato delle serie conseguenze derivanti alla bananicoltura locale dalla chiusura del Ca-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale di Suez, ha chiesto, fra l'altro, la proroga del su menzionato trattamento fiscale preferenziale che, come si è detto, scadrà il 31 dicembre 1967.

Trattandosi di misure di emergenza e di carattere temporaneo imposte dalla particolare situazione di cui si è fatto sopra cenno, il Governo ha ritenuto opportuno di aderire alla richiesta somala adottando il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, che prevede la proroga per un altro biennio degli attuali benefici.

Si è fatto ricorso alla procedura della decretazione di urgenza prevista dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione in considerazione dell'ormai prossima

scadenza del termine del 31 dicembre 1967.

Come fu già accennato in occasione dell'emanazione del decreto-legge n. 1334, del 1965, la minore entrata derivante dalla proroga del trattamento preferenziale disposto per le banane di origine e provenienza somala, continuerà ad essere largamente compensata dal maggior gettito risultante dall'aumento dell'imposta da lire 70 a lire 90 per chilogrammo di banane provenienti da altri Paesi, aumento disposto, in via permanente, dal cennato decreto-legge proprio allo scopo di compensare il minore introito causato dal detto regime preferenziale.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, recante proroga del trattamento tributario per l'importazione dalla Somalia delle banane fresche ivi prodotte.

ALLEGATO

Decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309, del 12 dicembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni il trattamento tributario per le banane prodotte in Somalia e provenienti da detto Stato, previsto dal secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato, stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, in lire sessanta per chilogrammo, continua ad applicarsi, nella stessa misura, per il periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1969 e per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascuno di detti anni.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI —
COLOMBO — PIERACCINI —
TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.